

CAMERA DEI DEPUTATI

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

Relatori: COMAROLI e RADUZZI, per la maggioranza; MARATTIN, PRESTIGIACOMO, RAMPELLI e FASSINA, di minoranza.

N. 1.

EMENDAMENTI

Seduta del 28 dicembre 2018

ART. 1.

(Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è ridotta di 1,5 punti percentuali. L'aliquota ordinaria dell'IVA è ridotta di 2,2 punti percentuali per l'anno 2019, di 0,8 punti percentuali per l'anno 2020, di 0,5 punti percentuali dall'anno 2021 all'anno 2023 ed è incrementata di 1,5 punti percentuali a decorrere dall'anno 2021.;

Conseguentemente,

al comma 5, sostituire le parole: 400 milioni di euro per l'anno 2020 e per

ciascuno degli anni successivi *con le seguenti*: 40 milioni di euro per l'anno 2020 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni successivi.

al comma 255, primo periodo, sostituire le parole: 8.500 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 *con le seguenti*: 3.158 milioni di euro per l'anno 2020 e 2.130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021

al comma 256, sopprimere le parole: a 8.336 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.684 milioni di euro per l'anno 2021, a 8.153 milioni di euro per l'anno 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023.

1. 22. Marattin, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan.

Al comma 5, sostituire le parole: 400 milioni di euro per l'anno 2020 e per ciascuno degli anni successivi *con le seguenti*: 140 milioni di euro per l'anno 2020 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni successivi.

Conseguentemente, al comma 255 sostituire le parole: 8.055 milioni di euro per l'anno 2020 e a 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 *con le seguenti*: 7.795 milioni di euro per l'anno 2020 e a 8.217 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

1. 25. Marattin, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Marco Di Maio.

Al comma 35, lettera a) sostituire le parole: « euro 750.000.000 » con le parole: « euro 250.000.000 »;

Conseguentemente:

al medesimo comma, lettera b) sostituire le parole: euro 5.500.000 *con le seguenti*: euro 10.000.000.

sostituire il comma 41 con il seguente:

41. L'imposta dovuta si ottiene applicando all'ammontare dei ricavi annuali tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre l'aliquota del 3 per cento da euro 250.000.000 a euro 750.000.000 e del 6 per cento oltre euro 750.000.000.

1. 31. Polidori, Mandelli.

Sopprimere i commi 51 e 52.

All'onere recato, stimato in 118,4 milioni di euro per il 2019, 157,9 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo di cui al comma 255.

1. 36. Lucaselli.

Sopprimere i commi 51 e 52.

Conseguentemente, al comma 255, primo periodo, sostituire le parole: 7.100 milioni di euro per l'anno 2019, 8.500 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 *con le seguenti*: 6.981 milioni di euro per l'anno 2019, 8.342 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.159 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

1. 34. Marattin, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Fregolent, Paita.

Sopprimere i commi 51 e 52.

Conseguentemente al comma 255, primo periodo, sostituire le parole: 7.100 milioni di euro per l'anno 2019, 8.055 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 *con le seguenti*: 6.900 milioni di euro per l'anno 2019, 7.855 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.117 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

1. 33. Gelmini, Rampelli, Lupi.

Dopo il comma 51, aggiungere il seguente:

51-bis. La disposizione di cui al comma 51 non si applica agli istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;.

Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 255 è ridotto di 119 milioni di euro per il 2019, di 160 milioni di euro per il 2020 e di 160 milioni di euro a decorrere dal 2021.

1. 32. Aprea, Casciello, Marin, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, Occhiuto.

Al comma 53, capoverso « ART. 10-bis », terzo periodo, dopo le parole: i termini aggiungere le seguenti i criteri e le modalità.

1. 2. De Filippo, Campana, Carnevali, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Al comma 53, capoverso « ART. 10-bis » terzo periodo, dopo le parole: e specifiche per tutelare aggiungere le seguenti: la protezione dei dati personali.

1. 3. De Filippo, Campana, Carnevali, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Sostituire il comma 74:

74. Il credito d'imposta di cui al comma 73 è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di euro 40.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro annui per gli anni 2020 e 2021,.

Conseguentemente al comma 748 sostituire le parole: 44.380.452 per l'anno 2019, di euro 16.941.452 per l'anno 2020, di

euro 58.493.452 per l'anno 2021 con le parole: 35.380.452 per l'anno 2019, di euro 7.941.452 per l'anno 2020, di euro 49.493.452 per l'anno 2021.

1. 28. Mandelli.

Al comma 77 aggiungere infine al primo periodo le seguenti parole: nonché i commi 96, 98 e 99 dell'articolo 1 della medesima legge n. 205 del 2017!.

1. 30. Mandelli.

Al comma 96, terzo periodo, sostituire le parole: 10 milioni di euro per il 2020 con le parole: 20 milioni di euro per il 2020.

1. 27. Mandelli.

Al comma 96, terzo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:, nonché per una quota pari a tre milioni di euro per l'anno 2019 ai fini della realizzazione di impianti di trasporto a fune per la mobilità urbana e per l'accessibilità nel centro storico di Cosenza.

1. 8. Occhiuto, Prestigiaco, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.

Al comma 97, sostituire le parole: 5 milioni con le parole: 20 milioni.

Conseguentemente al comma 255 sostituire il numero: 7.100 con il seguente: 7.085 e il numero: 8.055 con il seguente: 8.040.

1. 44. Mollicone.

Sostituire il comma 101 con il seguente:

101. Per l'adempimento degli obblighi del contratto di servizio, ivi inclusi quelli per lo sviluppo della programmazione digitale, alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa è riconosciuto un contributo di 37

milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Al fine di sostenere la funzione sociale e didattica delle emittenti radiofoniche costituite in ambito universitario è riconosciuto un contributo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di erogazione del contributo riconosciuto alle emittenti radiofoniche universitarie.

1. 5. Rotta, Marattin.

Al comma 103, capoverso comma 9-bis, dopo le parole: dopo le parole: accesso libero a tali zone aggiungere le seguenti; escluse quelle pedonali.

1. 60. Mandelli.

Dopo il comma 103, aggiungere i seguenti:

103-bis. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per gli anni 2019 e 2020 finanzia progetti innovativi per favorire la mobilità collettiva per scopi didattici, per la valorizzazione del patrimonio ambientale, paesaggistico, architettonico e per contribuire allo sviluppo del turismo sociale ecocompatibile, specie in favore delle fasce di popolazioni più deboli e a ridotta capacità motoria, con l'impiego di veicoli a ridotto impatto ambientale e ad elevata capacità di trasporto.

103-ter. Gli enti locali, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, favoriscono l'accesso, il transito e la fermata nelle diverse aree dei centri abitati dei veicoli con minore impatto ambientale e a più elevata capacità di trasporto di linea e non di linea, consentendo a tali veicoli l'uso e l'accesso delle infrastrutture comuni come lo scalo ferroviario, portuale, aeroportuale e, ove compatibile, anche per fasce orarie, l'uso

delle corsie preferenziali e delle altre agevolazioni per i servizi pubblici di linea.

103-quater. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 discendono oneri pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: – 1.000.000;

2020: – 1.000.000.

1. 23. Sozzani, Spena.

Al comma 104 sostituire le parole: 2 milioni con le seguenti: 10 milioni.

Conseguentemente al comma 255 sostituire le parole: 7.100 milioni di euro con le seguenti: 7.090 milioni di euro.

1. 70. Paita, Bruno Bossio, Cantini, Garriglio, Giacomelli, Nobili, Pizzetti, Andrea Romano.

Al comma 104, sostituire le parole: 2 milioni con le parole: 10 milioni.

Conseguentemente al comma 255 sostituire il numero: 7.100 con il seguente: 7.092.

1. 99. Mollicone.

Al comma 104 dopo le parole: sono definite aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza delle Regioni.

1. 71. Paita, Bruno Bossio, Cantini, Garriglio, Giacomelli, Nobili, Pizzetti, Andrea Romano.

Al comma 104, secondo periodo, dopo le parole: sono definite aggiungere le seguenti: le autostrade ciclabili e sono individuate.

1. 62. Mandelli.

Dopo il comma 104, aggiungere i seguenti:

104-bis. Al fine di promuovere la mobilità sostenibile e in particolar modo il ricorso alla mobilità ciclistica, il fondo di cui all'articolo 3 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, è incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. L'incremento è destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto, per l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: – 2.000.000;
2020: – 2.000.000.

1. 7. Mulè, Sozzani.

Al comma 107 le parole: nel limite complessivo di 400 milioni di euro. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati, entro il 10 gennaio 2019, con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 40.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 50.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 70.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 100.000 euro sono *sostituite dalla seguenti:* nel limite complessivo di 800 milioni di euro. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati, entro il 10 gennaio 2019, con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 80.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 100.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra

5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 140.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 200.000 euro.

All'onere recato, stimato in 400 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo di cui al comma 255.

1. 89. Lucaselli, Caretta, Ciaburro.

Dopo il comma 107, inserire il seguente:

107-bis. I contributi di cui al comma 107 sono utilizzati dando priorità agli interventi destinati alla messa in sicurezza delle scuole.

1. 80. Aprea, Casciello, Marin, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, Occhiuto.

Sopprimere il comma 108.

1. 47. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane, Marattin, Boschi.

Al comma 109 sostituire le parole: 15 maggio 2019 *con le seguenti:* 15 settembre 2019.

Conseguentemente, al comma 111 sostituire le parole: il 15 giugno 2019, *con le seguenti:* 15 settembre 2019 *e le parole:* il 15 ottobre 2019 *con le seguenti:* 15 dicembre 2019.

1. 87. Fassina, Pastorino, Fornaro.

Sopprimere il comma 115.

Conseguentemente ridurre il fondo di cui al comma 255, primo periodo, di 30 milioni di euro per l'anno 2019.

1. 48. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane, Marattin, Boschi.

Sostituire il comma 122, con il seguente:

122. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 3.780 milioni di euro per l'anno 2019, di 4.180,2 milioni di euro per l'anno 2020, di 2.255 milioni di euro per l'anno 2021, di 2.855 milioni di euro per l'anno 2022, di 3.255 milioni di euro per l'anno 2023, di 3.655 milioni di euro per l'anno 2024, di 3.755 milioni di euro per l'anno 2025, di 3.590 milioni di euro per l'anno 2026, di 3.445 milioni di euro per l'anno 2027, di 3.245 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, di 3.195 milioni di euro per l'anno 2032, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2033 e di 2.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034;

Conseguentemente, al comma 123, in fine, sono aggiunte le seguenti parole:, in particolare, una quota pari almeno a 1.000 milioni di euro del fondo è destinata alla prevenzione del dissesto idrogeologico.

All'onere recato, stimato in 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo di cui al comma 255.

1. 93. Lucaselli, Caretta, Ciaburro.

Sostituire il comma 122, con il seguente:

122. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 3.780 milioni di euro per l'anno 2019, di 4.180,2 milioni di euro per l'anno 2020, di 2.255 milioni di euro per l'anno 2021, di 2.855 milioni di euro per l'anno 2022, di 3.255 milioni di euro per l'anno 2023, di 3.655 milioni di euro per l'anno 2024, di 3.755 milioni di euro per l'anno 2025, di 3.590 milioni di euro per l'anno 2026, di 3.445 milioni di euro per l'anno 2027, di 3.245 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, di 3.195 milioni di euro per l'anno 2032, di

3.150 milioni di euro per l'anno 2033 e di 2.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034;

Conseguentemente, al comma 123, in fine, sono aggiunte le seguenti parole:, in particolare, una quota pari almeno a 1.000 milioni di euro del fondo è destinata ai comuni per la manutenzione e la costruzione di edifici destinati alle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

All'onere recato, stimato in 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo di cui al comma 255.

1. 95. Lucaselli, Caretta, Ciaburro.

Sostituire il comma 122, con il seguente:

122. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 3.780 milioni di euro per l'anno 2019, di 4.180,2 milioni di euro per l'anno 2020, di 2.255 milioni di euro per l'anno 2021, di 2.855 milioni di euro per l'anno 2022, di 3.255 milioni di euro per l'anno 2023, di 3.655 milioni di euro per l'anno 2024, di 3.755 milioni di euro per l'anno 2025, di 3.590 milioni di euro per l'anno 2026, di 3.445 milioni di euro per l'anno 2027, di 3.245 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, di 3.195 milioni di euro per l'anno 2032, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2033 e di 2.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034;

Conseguentemente, al comma 123, in fine, sono aggiunte le seguenti parole:, in particolare, una quota pari almeno a 1.000 milioni di euro del fondo è destinata alla manutenzione e alla costruzione di nuove infrastrutture di interesse regionale e sovraregionale site nelle regioni meno sviluppate e in transizione, così come individuate dalla normativa europea.

All'onere recato, stimato in 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo di cui al comma 255.

1. 97. Lucaselli, Caretta, Ciaburro.

Al comma 122 aggiungere infine le seguenti parole: per lo sviluppo infrastrutturale del Paese, in particolare, nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, comprese la manutenzione e la sicurezza, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, delle bonifiche, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

1. 63. Brunetta, Mandelli.

Al comma 125 sostituire le parole: 8.000.000 di euro *con:* 20 milioni di euro.

Conseguentemente al comma 255 sostituire le parole: 7.100 milioni di euro *con le seguenti:* 7.080 milioni di euro.

1. 69. Paita.

Al comma 153 sopprimere la lettera a).

1. 52. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane, Marattin, Boschi.

Al comma 153 lettera c), capoverso comma 523-bis apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, *con le parole:* società quotate partecipate o in house delle amministrazioni dello Stato;

b) aggiungere infine le seguenti parole: Al fine di favorire gli interventi del Piano, tra gli strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, di cui lettera p) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016,

n. 175 si intendono ricompresi anche strumenti finanziari ammessi e valutati positivamente, in termini di sicurezza, trasparenza e accessibilità, dagli istituti bancari facenti parte dell'Eurosistema.

1. 65. Mandelli.

Sopprimere il comma 154.

1. 53. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane, Marattin, Boschi.

Sopprimere i commi da 162 a 170.

1. 46. Morassut, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane, Marattin, Boschi.

Sopprimere il comma 162.

1. 24. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane, Marattin, Boschi.

Sopprimere il comma 163.

1. 26. Morassut, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane, Marattin, Boschi.

Sopprimere il comma 164.

1. 29. Morassut, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane, Marattin, Boschi.

Sopprimere il comma 165.

1. 35. Morassut, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane, Marattin, Boschi.

Sopprimere il comma 166.

1. 37. Morassut, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane, Marattin, Boschi.

Sopprimere il comma 167.

- 1. 39.** Morassut, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane, Marattin, Boschi.

Sopprimere il comma 168.

- 1. 41.** Morassut, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane, Marattin, Boschi.

Sopprimere il comma 169.

- 1. 43.** Morassut, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane, Marattin, Boschi.

Sopprimere il comma 171.

- 1. 49.** Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane, Marattin, Boschi.

Sopprimere il comma 172.

- 1. 50.** Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane, Marattin, Boschi.

Sopprimere i commi 174 e 175.

- 1. 51.** Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane, Marattin, Boschi.

Sopprimere i commi da 184 a 198.

Conseguentemente, al comma 255, primo periodo, sostituire le parole: 7.100 milioni di euro per l'anno 2019, 8.500 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 *con le seguenti:* 7.050 milioni di euro per l'anno 2019, 8.450 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.267 milioni di

euro per l'anno 2021 e 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

- 1. 82.** Marattin, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Fregolent.

Al comma 184, dopo le parole: persone fisiche *sono aggiunte le seguenti:* e delle società.

Conseguentemente:

al comma 185, le parole: dovuti dagli iscritti *sono soppresse;*

al comma 186, in fine, è aggiunto il seguente periodo: Per le società, sussiste una grave e comprovata situazione di difficoltà economica qualora i carichi affidati siano superiori al 20 per cento del fatturato dell'anno 2017;

dopo il comma 187 è inserito il seguente:

« 187-bis. Per le società che si trovano nella situazione di cui al comma 186, i debiti di cui al comma 184 e al comma 185 possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando:

a) le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari:

1) al 16 per cento, qualora l'indice di liquidità risulti non superiore a 0,3;

2) al 20 per cento, qualora l'indice di liquidità risulti superiore a 0,3 e non superiore a euro 0,6;

3) al 35 per cento, qualora l'indice di liquidità risulti superiore a 0,6;

b) le somme maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'ar-

articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento ».

1. 90. Lucaselli.

Al comma 184 sostituire le parole: 31 dicembre 2017 *con le seguenti:* 31 dicembre 2000;

b) al comma 185 sostituire le parole: 31 dicembre 2017 *con le seguenti:* 31 dicembre 2000.

Conseguentemente, al comma 255, primo periodo, sostituire le parole: 7.100 milioni di euro per l'anno 2019, 8.500 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 *con le seguenti:* 7.050 milioni di euro per l'anno 2019, 8.450 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.267 milioni di euro per l'anno 2021 e 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

1. 197. Marattin, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Fregolent.

Sopprimere il comma 185.

Conseguentemente:

ai commi da 186 a 198, sopprimere le parole: comma 185 *ovunque ricorrano;*

al comma 255, primo periodo, sostituire le parole: 7.100 milioni di euro per l'anno 2019, 8.500 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 *con le seguenti:* 7.050 milioni di euro per l'anno 2019, 8.450 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.267 milioni di euro per l'anno 2021 e 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

1. 83. Marattin, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Fregolent.

Al comma 185, dopo le parole: alle casse previdenziali professionali, *inserire le seguenti:* ad esclusione della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense.

1. 54. Zanettin.

Al comma 186 sostituire le parole: euro 20.000 *con le seguenti:* euro 5.000;

Conseguentemente.

al comma 187 sostituire la lettera a) con la seguente: « a) le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari al 70 per cento ».

al comma 255, primo periodo, sostituire le parole: 7.100 milioni di euro per l'anno 2019, 8.500 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 *con le seguenti:* 7.050 milioni di euro per l'anno 2019, 8.450 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.267 milioni di euro per l'anno 2021 e 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

1. 198. Marattin, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Fregolent.

Al comma 187 sostituire la lettera a) con la seguente:

a) le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi.

Conseguentemente, al comma 255, primo periodo, sostituire le parole: 7.100 milioni di euro per l'anno 2019, 8.500 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 *con le seguenti:* 7.050 milioni di euro per l'anno 2019, 8.450 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.267 milioni di euro per l'anno 2021 e 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

1. 72. Marattin, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Fregolent.

Sopprimere il comma 188.

Conseguentemente, al comma 255, primo periodo, sostituire le parole: 7.100 milioni di euro per l'anno 2019, 8.500 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: 7.050 milioni di euro per l'anno 2019, 8.450 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.267 milioni di euro per l'anno 2021 e 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

- 1. 73.** Marattin, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Fregolent.

Al comma 188 sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 100 per cento.

Conseguentemente, al comma 255, primo periodo, sostituire le parole: 7.100 milioni di euro per l'anno 2019, 8.500 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: 7.050 milioni di euro per l'anno 2019, 8.450 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.267 milioni di euro per l'anno 2021 e 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

- 1. 74.** Marattin, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Fregolent.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 189 sopprimere le parole da: « ed il numero di rate » fino alla fine;

b) sostituire il comma 190 con il seguente: « Il versamento delle somme di cui al comma 187, lettere a) e b), è effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2019 »;

c) sopprimere il comma 191;

d) al comma 192, sopprimere le parole: « nonché quello delle singole rate, il

giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse ».

Conseguentemente, al comma 255, primo periodo, sostituire le parole: 7.100 milioni di euro per l'anno 2019, 8.500 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: 7.050 milioni di euro per l'anno 2019, 8.450 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.267 milioni di euro per l'anno 2021 e 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

- 1. 76.** Marattin, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Fregolent.

Sopprimere il comma 193.

Conseguentemente, al comma 255, primo periodo, sostituire le parole: 7.100 milioni di euro per l'anno 2019, 8.500 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: 7.050 milioni di euro per l'anno 2019, 8.450 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.267 milioni di euro per l'anno 2021 e 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

- 1. 77.** Marattin, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Fregolent.

Sopprimere il comma 194.

Conseguentemente, al comma 255, primo periodo, sostituire le parole: 7.100 milioni di euro per l'anno 2019, 8.500 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: 7.050 milioni di euro per l'anno 2019, 8.450 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.267 milioni di euro per l'anno 2021 e 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

- 1. 86.** Marattin, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Fregolent.

Sostituire il comma 210 con il seguente:

210. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 88 è sostituito dal seguente:

« 88. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono destinare somme, fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati al comma 89 del presente articolo. Gli enti di cui al primo periodo possono altresì destinare somme, fino al 10 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo ».

2) al comma 89 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero in obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie emesse dalle predette imprese »;

b) la lettera b-bis) è sostituita dalle seguenti:

b-bis) quote o azioni di OICR di credito, di OICR immobiliari, di OICR infrastrutturali, nonché in prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali – piattaforme di *Peer to Peer Lending* – gestite da società iscritte all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da istituti di pagamento rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 114 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, autorizzati dalla Banca d'Italia;

b-ter) titoli di Stato italiani e titoli emessi dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996;

3) il comma 92 è sostituito dal seguente:

« 92. Le forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, possono destinare somme, fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati al comma 89 del presente articolo. I soggetti di cui al primo periodo possono altresì destinare somme, fino al 10 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo. »;

4) al comma 101 le parole: « 30.000 euro annui ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 100.000 euro annui ed entro un limite complessivo non superiore a 500.000 euro » e le parole: « 30.000 euro e di 150.000 euro annui » sono sostituite dalle seguenti: « 100.000 euro annui ed entro un limite complessivo non superiore a 500.000 euro ».

Con regolamento della CONSOB, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le regole per l'emissione da parte delle PMI di strumenti finanziari di cui all'articolo 1, commi 89 e 102, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificati dalle disposizioni del presente articolo, nel rispetto dei principi di tutela degli investitori e semplificazione delle procedure di emissione e delle procedure di quotazione nei mercati regolamentati.

Conseguentemente, al comma 255, primo periodo, sostituire le parole: 7.100 milioni di euro per l'anno 2019, 8.055 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: 7.060 milioni di euro per l'anno 2019, 8.015 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.277 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

1. 159. Giacomoni, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Cannizzaro, D'Attis.

Al comma 210, lettera b) dopo la lettera b-ter aggiungere la seguente:

b-quater) in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, di cui al comma 104 del presente articolo (OICR PIR compilarti).

Conseguentemente:

dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) al comma 112 aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano agli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 ».

al comma 255, primo periodo, sostituire le parole: 7.100 milioni di euro per l'anno 2019, 8.055 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 *con le seguenti:* 7.090 milioni di euro per l'anno 2019, 8.045 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.307 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

1. 167. Giacomoni, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Cannizzaro, D'Attis.

Al comma 210 sostituire la lettera a) con la seguente:

a) Il comma 88 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è sostituito dal seguente:

« 88. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono destinare somme, fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale

risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati al comma 89 del presente articolo. Gli enti di cui al primo periodo possono altresì destinare somme, fino al 10 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo. ».

Conseguentemente, al comma 255, primo periodo, sostituire le parole: 7.100 milioni di euro per l'anno 2019, 8.055 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 *con le seguenti:* 7.080 milioni di euro per l'anno 2019, 8.035 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.297 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

1. 156. Giacomoni, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Cannizzaro, D'Attis.

Al comma 218, primo periodo, sostituire le parole: 40 per cento *con le seguenti:* 50 per cento;

Conseguentemente,

al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento *con le seguenti:* 60 per cento.

al comma 256, sostituire le parole: 3.968 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.336 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.684 milioni di euro per l'anno 2021, a 8.153 milioni di euro per l'anno 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 *con le seguenti:* 3.868 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.236 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.584 milioni di euro per l'anno 2021, a 8.053 milioni di euro per l'anno 2022, a 6.899 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

1. 206. Mor, Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Nardi, Noja, Zardini.

Al comma 232, sostituire le parole: 25 milioni di euro per l'anno 2019 e di 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 *con le seguenti:* 30 milioni di euro per l'anno 2019 e di 45 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

Conseguentemente, ridurre il fondo di cui al comma 255, primo periodo, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022.

- 1. 180.** Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 233 sostituire le parole da: Il Ministero dello sviluppo economico *fino a:* 2018 *con le seguenti:* i soggetti preposti e l'ANAC possono avvalersi della collaborazione della Guardia di finanza.

- 1. 236.** Bazoli, Verini, Marattin, Annibali, Miceli, Bordo, Vazio, Ferri.

Al comma 248 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora alla data del 31 dicembre 2018 residuino risorse di cui all'articolo 1, comma 139 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le procedure volte alla richiesta degli ammortizzatori sociali in deroga per gli anni 2017 e 2018 possono essere attivate anche a carattere retroattivo.

- 1. 143.** Cappellacci.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 255 sostituire le parole: « 7.100 milioni di euro per l'anno » con le seguenti: « 6.100 milioni di euro per l'anno »;

b) al comma 256 sostituire la parola: « 3.968 » con la seguente: « 2.968 ».

Conseguentemente, sopprimere i commi 1118, 1119 e 1120.

- 1. 222.** Marattin.

Al comma 255 sostituire le parole: 7.100 milioni di euro *con le seguenti:* 6.300 milioni.

Conseguentemente, alla Tabella 2, stata di previsione del MEF, missione 28, programma 28.4,

CS: 2019: +800.000.000.

- 1. 172.** Boschi.

Al comma 255, primo periodo, sostituire le parole: pari a 7.100 milioni *con le seguenti:* pari a 6.500 milioni.

Conseguentemente, alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 13 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, Programma 13.8 Sostegno allo sviluppo del trasporto

CP: 2019: + 600.000.000;

CS: 2019: + 600.000.000.

- 1. 196.** Paita, Bruno Bossio, Cantini, Garriglio, Giacomelli, Nobili, Pizzetti, Andrea Romano, Boschi, Marattin.

Al comma 255 sostituire le parole: con una dotazione pari a 7.100 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.055 milioni di euro per l'anno 2020 e a 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, *con le seguenti:* con una dotazione pari a 6.600 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.055 milioni di euro per l'anno 2020 e a 7.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021,.

Conseguentemente, al comma 273, nell'articolo 24-bis richiamato apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole: « aliquota del 7 per cento » con le parole: « aliquota del 5 per cento »;

b) al comma 4 le parole: « per i primi cinque periodi d'imposta » con le seguenti: « per i primi quindici periodi d'imposta ».

- 1. 192.** Mandelli.

Al comma 255, sostituire le parole: 7.100 milioni di euro con le seguenti: 6.900 milioni di euro.

Conseguentemente, sopprimere il comma 399.

1. 169. Boschi, Marco Di Maio.

Al comma 255, sostituire le parole: 7.100 milioni di euro per l'anno con le seguenti: 6.999.786.000 euro per l'anno.

Conseguentemente, all'Allegato Accantonamenti di cui al comma 1118 sopprimere la voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

1. 226. Ascani, Marattin.

Al comma 255, sostituire le parole: 7.100 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.055 milioni di euro per l'anno 2020 e a 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: 7.000 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.955 milioni di euro per l'anno 2020 e a 8.217 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Conseguentemente, sostituire il comma 921 con il seguente:

« 921. Il fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera *b*), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in deroga all'articolo 1, comma 449, lettere da *a*) a *d*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 di cui 12 milioni a decorrere dal 2019 finalizzati ad aumentare la dotazione finanziaria dei contributi straordinari di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Rimangono confermate le modalità di erogazione degli importi da parte del Ministero dell'interno e le modalità di recupero da parte dell'Agenzia delle entrate degli importi dovuti a titolo di alimentazione del fondo. Rimane inoltre confermato l'accantonamento di 15 milioni di euro di cui

all'articolo 7 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2018 e il prioritario utilizzo dello stesso per le medesime finalità dell'anno 2018. Il riparto del fondo, ivi incluso il predetto accantonamento, viene effettuato con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali ».

1. 211. Marattin.

Al comma 255, sostituire le parole: 7.100 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.055 milioni di euro per l'anno 2020 e a 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: 7.000 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.955 milioni di euro per l'anno 2020 e a 8.217 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Conseguentemente, sostituire il comma 931 con il seguente:

931. Per la revisione progettuale del completamento della linea C della metropolitana di Roma e per l'acquisto di materiale rotabile relativo alla linea medesima, nonché per interventi di manutenzione straordinaria per le linee A e B della metropolitana di Roma, è autorizzata la spesa di 155 milioni di euro per l'anno 2019, di 165 milioni di euro per l'anno 2020, di 125 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni a decorrere dal 2019.

1. 217. Giachetti, Nobili.

Al comma 255, sostituire le parole: 7.100 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.055 milioni di euro per l'anno 2020 e a 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: 7.000 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.955 milioni di euro per l'anno 2020 e a 8.217 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Conseguentemente sostituire il comma 933 con il seguente:

933. È assegnata a Roma Capitale una dotazione finanziaria pari a 140 milioni di

euro per l'anno 2019, a 120 milioni di euro per l'anno 2020 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 per interventi di ripristino straordinario della piattaforma stradale della grande viabilità.

1. 219. Giachetti, Nobili.

Al comma 255, sostituire le parole: 7.100 milioni di euro per l'anno con le seguenti: 7.059.855.000 euro per l'anno.

Conseguentemente, all'Allegato Accantonamenti di cui al comma 1118 sopprimere la voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

1. 225. Serracchiani, Marattin.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 255 sostituire le parole: « 7.100 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.055 milioni di euro per l'anno 2020 e a 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 » con le seguenti: « 7.080 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.035 milioni di euro per l'anno 2020 e a 8.297 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 »;

b) al comma 806 sostituire le parole: « Per gli anni 2019 e 2020 » con le seguenti: « A decorrere dall'anno 2019 » e le parole: « nel limite di spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2019 e di 17 milioni di euro per l'anno 2020 » con le seguenti: « nel limite di spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 ».

1. 204. Boschi.

Al comma 255, sostituire le parole: 7.100 milioni di euro per l'anno con le seguenti: 7.097.817.000 euro per l'anno.

Conseguentemente, all'Allegato Accantonamenti di cui al comma 1118 sopprimere la voce: Ministero della salute.

1. 231. De Filippo, Marattin.

Al comma 255, sostituire le parole: 7.100 milioni di euro per l'anno con le seguenti: 7.098.532.000 euro per l'anno.

Conseguentemente, all'Allegato Accantonamenti di cui al comma 1118 sopprimere la voce: Ministero per i beni e le attività culturali.

1. 227. Ascani, Marattin.

Al comma 256, sostituire le parole: 3.968 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.336 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.684 milioni di euro per l'anno 2021, a 8.153 milioni di euro per l'anno 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 3.958 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.326 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.674 milioni di euro per l'anno 2021, a 8.143 milioni di euro per l'anno 2022, a 6.989 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.990 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

Conseguentemente, dopo il comma 257, aggiungere il seguente:

257-bis. Le disposizioni in materia di accesso ai trattamenti di pensione anticipata previsti dall'articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche ai giornalisti di imprese editoriali che hanno cessato l'attività, anche in costanza di fallimento, per i quali sia stata accertata la casuale di crisi aziendale e collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria, in forza di accordi sottoscritti tra il 1° gennaio 2014 e il 31 maggio 2015, ancorché dopo il periodo di cigs siano stati collocati in mobilità dalla stessa impresa. Per tali soggetti i requisiti utili ai fini dell'accesso al suddetto trattamento sono determinati in 25 anni di contributi accreditati presso l'INPGI e almeno 58 anni di età per le donne e 60 anni di età per gli uomini. I trattamenti pensionistici sono erogati, su richiesta, a decorrere dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2022. Il trattamento di cui al

presente comma è riconosciuto entro il limite di spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.

1. 103. Verini.

Al comma 257, dopo le parole: Con i provvedimenti attuativi delle misure di cui ai commi 138 e 139 *aggiungere le seguenti:*, che in materia previdenziale e di maturazione del diritto al trattamento pensionistico, dovranno prevedere l'adozione del nono e conclusivo intervento di accesso al regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,.

1. 117. Serracchiani, Marattin.

Al comma 257, dopo le parole: Con i provvedimenti attuativi delle misure di cui ai commi 138 e 139 *aggiungere le seguenti:*, che in materia previdenziale, dovranno prevedere misure volte a garantire l'accesso al trattamento pensionistico, in base alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai lavoratori operanti nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture che svolgono mansioni di macchinista, capotreno e manovratore.

1. 119. Serracchiani, Marattin.

Al comma 257, dopo le parole: Con i provvedimenti attuativi delle misure di cui ai commi 138 e 139 *aggiungere le seguenti:* che con riferimento alla materia previdenziale, dovranno prevedere la stabilizzazione della misura di anticipazione del trattamento pensionistico, denominata opzione donna, di cui articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243.

1. 122. Serracchiani, Marattin.

Al comma 257, dopo le parole: Con i provvedimenti attuativi delle misure di cui ai commi 138 e 139 *aggiungere le seguenti:* che in materia previdenziale, dovranno prevedere l'incremento della somma aggiuntiva di cui all'articolo 5, del decreto-legge 2 febbraio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n. 127, da riservare ai percettori di trattamento pensionistico pari o inferiore a 1,5 volte il trattamento minimo, in misura proporzionalmente incrementata entro il limite di spesa di 1.000 milioni annui.

1. 123. Serracchiani, Marattin.

Al comma 257, dopo le parole: Con i provvedimenti attuativi delle misure di cui ai commi 138 e 139 *aggiungere le seguenti:*, che con riferimento alla materia previdenziale, dovranno prevedere la stabilizzazione dell'APE sociale, di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,.

1. 125. Serracchiani, Marattin.

Al comma 257, dopo le parole: Con i provvedimenti attuativi delle misure di cui ai commi 138 e 139 *aggiungere le seguenti:* che con riferimento alla materia previdenziale, dovranno prevedere la stabilizzazione e l'ampliamento delle discipline dell'APE sociale e dell'APE volontaria, anche attraverso l'estensione dell'APE sociale ai lavoratori autonomi gravosi e al rafforzamento del regime fiscale agevolato dell'APE volontaria,.

1. 127. Serracchiani, Marattin.

Sopprimere il comma 260.

Conseguentemente al comma 255, primo periodo, sostituire le parole: 7.100 milioni di euro per l'anno 2019, 8.055 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 *con le seguenti:* 5.100 milioni di euro per

l'anno 2019, 6.055 milioni di euro per l'anno 2020 e 6.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

- 1. 174.** Fatuzzo, Polverini, Zangrillo, Mandelli, Occhiuto, Prestigiaco, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Pella, Paolo Russo, Cannatelli, Musella, Rotondi, Scoma.

Al comma 261 sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: tre anni.

Conseguentemente al comma 255, primo periodo, sostituire le parole: 7.100 milioni di euro per l'anno 2019, 8.055 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: 6.700 milioni di euro per l'anno 2019, 7.655 milioni di euro per l'anno 2020 e 7.817 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

- 1. 177.** Polverini, Zangrillo, Fatuzzo, Mandelli, Occhiuto, Prestigiaco, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Pella, Paolo Russo, Cannatelli, Musella, Rotondi, Scoma.

Sostituire il comma 265 con il seguente:

265. I risparmiatori che hanno un ammontare di reddito complessivo nell'anno 2017 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro, sono soddisfatti con priorità a valere sulla dotazione del FIR.

- 1. 209.** Marattin.

Al comma 265, secondo periodo, prima delle parole: restano accantonate inserire le seguenti: sono finalizzate per misure previdenziali a favore dei giovani lavoratori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano compiuto i 35 anni di età e.

- 1. 113.** Serracchiani, Marattin.

Al comma 289, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale riferisce annualmente al Parlamento in merito all'utilizzo delle predette risorse da parte del Comitato atlantico italiano.

- 1. 112.** Quartapelle Procopio, Marattin.

Al comma 301, sopprimere la parola: anche.

- 1. 102.** Marrocco, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Sacconi Jotti, Mandelli, Occhiuto.

Al comma 307, dopo le parole: legge 11 agosto 2014, n. 114 inserire le seguenti: e mediante lo scorrimento della graduatoria di cui al bando del 18 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 22 novembre 2016 – 4a serie speciale – Concorsi ed esami, concorso per 800 posti di Assistente giudiziario.

- 1. 106.** Miceli, Bazoli, Marattin, Verini, Morani, Annibali, Vazio, Bordo, Ferri.

Al comma 311, apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo le parole: , le funzioni di direttore degli istituti penali per minorenni inserire le seguenti: ; all'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni: «le parole: »296 unità« dalle seguenti: »371 unità« »; il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 1.200.000 per l'anno 2019, di euro 3.966.350 per l'anno 2020 e di euro 11.798.099 a decorrere dall'anno 2021. »;*

2) *sostituire le parole: 337.969 con le seguenti: 1.537.969;*

3) *sostituire le parole*: 675.937 con le seguenti: 4.642.287;

4) *sostituire le parole*: 684.154 con le seguenti: 12.482.253;

5) *sostituire le parole*: 692.370 con le seguenti: 12.490.469;

6) *sostituire le parole*: 700.587 con le seguenti: 12.498.786;

7) *sostituire le parole*: 708.804 con le seguenti: 12.506.903;

8) *sostituire le parole*: 717.020 con le seguenti: « 12.515.119;

9) *sostituire le parole*: 725.237 con le seguenti: »12.523.336;

10) *sostituire le parole*: 733.454 con le seguenti: « 12.531.533;

11) *sostituire le parole*: 741.670 con le seguenti: »12.539.769;

12) *sostituire le parole*: 758.104 con le seguenti: "12.556.203.

Conseguentemente al comma 255 apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire le parole*: 7.100 con le seguenti: 7.098;

2) *sostituire le parole*: 8.500 con le seguenti: 8.496.033.650;

3) *sostituire le parole*: 8.317 con le seguenti: 8.305.201.901.

1. 107. Verini, Bazoli, Annibali, Marattin, Morani, Miceli, Vazio, Bordo, Ferri.

Sopprimere il comma 352.

1. 55. Serracchiani, Marattin.

Sostituire il comma 361 con il seguente:

Al fine di razionalizzare la spesa per il reclutamento del personale, di perseguire il pubblico interesse all'economicità e alla speditezza dell'azione amministrativa nonché di evitare l'inutile dispendio di risorse pubbliche, la pubblica amministrazione

avvia nuove procedure concorsuali subordinatamente all'avvenuta immissione in ruolo nella stessa amministrazione, di tutti i soggetti che hanno sostenuto con successo prove concorsuali e collocati come idonei nelle graduatorie.

Conseguentemente al comma 362, sopprimere le parole Al fine di ripristinare gradualmente la durata triennale della validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego.

1. 101. Paolo Russo, D'Attis, Casciello, Pentangelo, Sarro.

Al comma 398, sostituire il primo periodo con il seguente: Per l'armonizzazione del trattamento assicurativo contro gli infortuni in servizio e le infermità contratte per causa diretta ed immediata di servizio previsto in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con quello previsto per il personale di ruolo del medesimo Corpo, nonché per l'estensione al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco del sistema previdenziale ed assistenziale riconosciuto in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio o in occasione delle attività di addestramento e formazione al personale di ruolo del Corpo medesimo e per l'estensione ai familiari superstiti, in caso di decesso del personale volontario, delle forme di trattamento pensionistico applicate per tali eventi al personale di ruolo nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzata la spesa annua di euro 5.200.000 per l'anno 2019 e di euro 5.400.000 a decorrere dall'anno 2020.

Conseguentemente sostituire il comma 421 con il seguente: 421. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione di euro 39.380.452 per l'anno 2019, di euro 11.941.452 per l'anno 2020, di euro 53.493.452 per l'anno 2021, di euro

24.962.452 per l'anno 2022, di euro
24.885.452 per l'anno 2023, di euro
34.605.452 per l'anno 2024, di euro
34.516.452 per l'anno 2025, di euro
29.279.452 per l'anno 2026, di euro
32.591.452 per l'anno 2027 e di euro
53.566.452 annui a decorrere dall'anno
2028, da destinare al finanziamento di
nuove politiche di bilancio e al rafforza-
mento di quelle già esistenti perseguite dai
Ministeri.

1. 57. Rosato, Fiano, Carnevali.

Al comma 398, sostituire il primo periodo con il seguente: Per l'armonizzazione del trattamento assicurativo contro gli infortuni in servizio e le infermità contratte per causa diretta ed immediata di servizio previsto in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con quello previsto per il personale di ruolo del medesimo Corpo, nonché per l'estensione al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco del sistema previdenziale ed assistenziale riconosciuto in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio o in occasione delle attività di addestramento e formazione al personale di ruolo del Corpo medesimo è autorizzata la spesa annua di euro 3.200.0 per l'anno 2019 e di euro 3.400.000 a decorrere dall'anno 2020.

Conseguentemente sostituire il comma 421 con il seguente:

421. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione di euro 41.380.452 per l'anno 2019, di euro 13.941.452 per l'anno 2020, di euro 55.493.452 per l'anno 2021, di euro 26.962.452 per l'anno 2022, di euro 26.885.452 per l'anno 2023, di euro 36.605.452 per l'anno 2024, di euro 36.516.452 per l'anno 2025, di euro 31.279.452 per l'anno 2026, di euro 34.591.452 per l'anno 2027 e di euro

55.566.452 annui a decorrere dall'anno 2028, da destinare al finanziamento di nuove politiche di bilancio e al rafforzamento di quelle già esistenti perseguite dai Ministeri.

1. 59. Rosato, Fiano, Carnevali.

Al comma 398, sostituire il primo periodo con il seguente: Per l'armonizzazione del trattamento assicurativo contro gli infortuni in servizio e le infermità contratte per causa diretta ed immediata di servizio previsto in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con quello previsto per il personale di ruolo del medesimo Corpo, nonché per l'estensione ai familiari superstiti, in caso di decesso del personale volontario, delle forme di trattamento pensionistico applicate al personale di ruolo nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio o in occasione delle attività di addestramento e formazione è autorizzata la spesa annua di euro 2.200.000 per l'anno 2019 e di euro 2.400.000 a decorrere dall'anno 2020.

Conseguentemente sostituire il comma 421 con il seguente:

421. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione di euro 42.380.452 per l'anno 2019, di euro 14.941.452 per l'anno 2020, di euro 56.493.452 per l'anno 2021, di euro 27.962.452 per l'anno 2022, di euro 27.885.452 per l'anno 2023, di euro 37.605.452 per l'anno 2024, di euro 37.516.452 per l'anno 2025, di euro 32.279.452 per l'anno 2026, di euro 35.591.452 per l'anno 2027 e di euro 56.566.452 annui a decorrere dall'anno 2028, da destinare al finanziamento di nuove politiche di bilancio e al rafforzamento di quelle già esistenti perseguite dai Ministeri.

1. 61. Rosato, Fiano, Carnevali.

Sopprimere il comma 399.

Conseguentemente, al comma 1051, le parole: di 1,35 per gli apparecchi di cui alla lettera a) e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b) sono sostituite dalle parole: di 1,85 per gli apparecchi di cui alla lettera a) e di 1,75 per gli apparecchi di cui alla lettera b).

1. 108. Fassina, Fornaro, Pastorino.

Al comma 399 sopprimere il secondo e terzo periodo.

Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 255 è ridotto di 70 milioni di euro a decorrere dal 2019.

1. 96. Saccani Jotti, Aprea, Casciello, Marin, Marrocco, Palmieri, Occhiuto, D'Ettore.

Al comma 399 sostituire il secondo e terzo periodo con il seguente: la disposizione non si applica alle Università e agli enti di ricerca.

Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 255 è ridotto di 70 milioni di euro a decorrere dal 2019.

1. 94. Saccani Jotti, Aprea, Casciello, Marin, Marrocco, Palmieri, Occhiuto, D'Ettore.

Al comma 401, alla lettera b) sostituire le parole: 10 milioni a decorrere dal 2020 con le seguenti: nel limite di spesa di 20 milioni a decorrere dal 2019.

Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 255 è ridotto di 20 milioni di euro a decorrere dal 2019.

1. 157. Saccani Jotti, D'Ettore, Aprea.

Al comma 409 sostituire le parole: l'Università degli studi di Napoli Federico II

con le seguenti: la Scuola normale superiore di Pisa, in via sperimentale, negli spazi messi a disposizione dall'Università degli studi di Napoli Federico II, una propria sede a Napoli.

Conseguentemente sopprimere le parole: nei propri locali.

1. 124. Boschi, Marattin.

Al comma 411, le parole: rispettivamente dall'Università degli studi di Napoli Federico II e dalle scuole universitarie federate sono sostituite dalle seguenti: dall'Università degli studi di Napoli Federico II.

1. 158. D'Ettore, Saccani Jotti, Aprea, Casciello, Marin, Marrocco, Palmieri.

Al comma 416, sostituire le parole: 60 mila con le parole: 100 mila.

Conseguentemente al comma 255 sostituire il numero 7.100 con il seguente: 7.099,96 e il numero 8.055 con il seguente: 8.054,96.

1. 110. Mollicone.

Al comma 423, alla lettera b), dopo le parole: l'Agenzia del Demanio aggiungere le seguenti: e la società Difesa Servizi Spa.

1. 116. Pagani, Marattin.

Sopprimere il comma 426.

1. 179. Fassina, Pastorino, Fornaro.

Al comma 426 apportare le seguenti modifiche:

sostituire le parole: ivi compreso l'adeguamento con le seguenti: ad esclusione dell'adeguamento;

sopprimere le parole: alla cui valorizzazione i predetti enti abbiano contribuito;

sostituire le parole: la cui destinazione d'uso sia stata modificata *con le seguenti:* di cui al presente comma.

1. 178. Fassina, Pastorino, Fornaro.

Sopprimere il comma 431.

1. 144. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane, Marattin, Boschi.

Al comma 431, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Il cambio di destinazione d'uso degli immobili ceduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Città metropolitane, dalle Province e dai Comuni è sempre esente da oneri, anche in caso di frazionamenti.

All'onere recato, stimato in 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui al comma 1116.

1. 181. Lucaselli, Caretta, Ciaburro.

Dopo il comma 433, aggiungere il seguente:

433-bis. Gli immobili non dismessi ai sensi del comma 422 e seguenti sono destinati all'emergenza abitativa, in concerto con le agenzie territoriali per la casa e le regioni.

1. 185. Montaruli, Lucaselli, Zucconi, Caretta, Ciaburro.

Al comma 442, dopo le parole: 25 maggio 2017, n. 75, è autorizzata *sono inserite le seguenti:* la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2019, 300 milioni di euro per l'anno 2020 e 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 per l'applicazione al personale delle Forze Armate e del Comparto Sicurezza delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito, con modificazioni,

in legge 9 agosto 2018, n. 96, nonché.

Conseguentemente, al comma 1051, le parole: di 1,35 per gli apparecchi di cui alla lettera a) e di 1,25 *sono sostituite dalle seguenti:* di 2,70 per gli apparecchi di cui alla lettera a) e di 2,50.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:

2019: – 50.000.000;
2020: – 50.000.000;
2021: – 50.000.000.

1. 155. Cirielli, Caretta, Ciaburro.

Al comma 442, dopo le parole: 25 maggio 2017, n. 75, è autorizzata *sono inserite le seguenti:* la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2019, 300 milioni di euro per l'anno 2020 e 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 per l'applicazione al personale delle Forze Armate e del Comparto Sicurezza delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2018, n. 96, nonché.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:

2019: – 0.000.000;
2020: – 50.000.000;
2021: – 50.000.000

Conseguentemente il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica-FISPE, di cui al capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è ridotto di 350 milioni nel 2019, 250 milioni nel 2020 e di 50 milioni a decorrere dal 2022.

1. 153. Cirielli.

Al comma 446, alla lettera h), sostituire le parole: 31 ottobre 2019 *con le seguenti:* 31 dicembre 2019.

1. 118. Bruno Bossio, Viscomi.

Al comma 446, lettera h), dopo le parole: legge 27 dicembre 2006, n. 296 aggiungere le seguenti: nonché di cui all'articolo 1, comma 207, terzo e quarto periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e di cui all'articolo 20, commi 2 e 14, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2019.

Conseguentemente al comma 255 sostituire le parole 7.100 milioni di euro con le seguenti: 7.050 milioni di euro.

1. 121. Bruno Bossio, Viscomi.

Al comma 446 alla lettera h) dopo le parole: legge 27 dicembre 2006, n. 296 aggiungere le seguenti: A tale scopo il fondo di cui alla richiamata legge è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2019.

Conseguentemente al comma 255 sostituire le parole: 7.100 milioni di euro con le seguenti: 7.050 milioni di euro.

1. 120. Bruno Bossio, Viscomi.

Sostituire il comma 455, con il seguente:

455. Al comma 1, articolo 3, della legge 22 giugno 2016, n. 112, in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, sostituire le parole « 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 », con le parole « 70 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 ».

Conseguentemente, al comma 255, sostituire le parole "7.100, 8.055, e 8.137, rispettivamente con le parole: 7.080, 8.040, e 8.122.

1. 135. Gelmini, Pedrazzini, Versace, Mandelli, Occhiuto.

Al comma 456, dopo le parole: al fine di promuovere la piena ed effettiva inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia, anche attraverso sono aggiunte le parole: il riconoscimento della lingua dei segni italiana,.

1. 183. Montaruli, Lucaselli, Zucconi, Carretta, Ciaburro.

Al comma 456, dopo le parole al fine di promuovere la piena ed effettiva inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia, anche attraverso sono aggiunte le parole: la promozione del riconoscimento della lingua dei segni italiana,.

1. 184. Montaruli, Lucaselli, Zucconi, Carretta, Ciaburro.

Sostituire il comma 481 con il seguente:

Al fine di garantire il sostegno e lo sviluppo del servizio civile universale e stabilizzare il contingente complessivo di operatori volontari da avviare al servizio civile, al Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, sono assegnati euro 100.000.000 per l'anno 2019.

Conseguentemente al comma 255 sostituire le parole: 7.100 con le seguenti: 7.000.

1. 114. Boschi.

Al comma 490 sostituire il primo periodo con il seguente:

490. La dotazione del fondo di cui al comma 489 è di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021.

Conseguentemente al comma 255, primo periodo, sostituire le parole: 7.100 milioni di euro per l'anno 2019, 8.055 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: 7.090 milioni di euro per l'anno 2019, 8.045 milioni di euro per

l'anno 2020 e 8.307 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

- 1. 128.** Dall'Osso, Gelmini, Polverini, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.

Al comma 490 sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 10 milioni di euro.

Conseguentemente al comma 255, primo periodo, sostituire le parole 7.100 milioni di euro con le seguenti: 7.095 milioni di euro.

- 1. 151.** Dall'Osso, Gelmini, Polverini, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.

Al comma 490 sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 10 milioni di euro.

Conseguentemente, ridurre il fondo di cui al comma 255, primo periodo, di 5 milioni di euro per l'anno 2019.

- 1. 146.** Paita, Bruno Bossio, Cantini, Gariglio, Giacomelli, Nobili, Pizzetti, Andrea Romano, Marattin, Boschi.

Al comma 492, apportare le seguenti modificazioni:

1) le parole « 5 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 15 milioni »;

2) alla lettera *a*), sostituire la parola « 2 » con la seguente: « 3 »;

3) alla lettera *b*), sostituire la parola « 3 » con la seguente: « 5 »;

4) dopo la lettera *b*), aggiungere le seguenti:

« *c*) una quota pari a 2 milioni di euro annui è destinata al finanziamento della formazione specifica e del necessario aggiornamento del personale chiamato ad

interagire con le vittime di violenza quali polizia e carabinieri, magistratura, personale della giustizia, polizia municipale e personale sanitario;

d) una quota pari a 2 milioni di euro annui è destinata al finanziamento delle politiche di protezione delle vittime della tratta;

e) una quota pari 2 milioni di euro annui è destinata a garantire la presenza di professionalità psicologiche esperte all'interno degli istituti penitenziari per consentire un trattamento intensificato cognitivo-comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne e per la prevenzione della recidiva;

f) una quota pari 1 milioni di euro annui è destinata al finanziamento dell'implementazione e del monitoraggio delle linee guida nazionali per l'assistenza socio sanitaria per le donne che subiscono violenza e che si rivolgono al pronto soccorso ».

Conseguentemente al comma 255 apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire le parole: « 7.100 » con le seguenti: « 7.085 »;

2) sostituire le parole: « 8.500 » con le seguenti: « 8.485 »;

3) sostituire le parole: « 8.317 » con le seguenti: « 8302 ».

- 1. 186.** Boschi, Annibali, Bazoli, Marattin, Morani, Miceli, verini, Bordo, Vazio, Ferri.

Al comma 492 apportare le seguenti modificazioni:

1) le parole: « 5 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 10 milioni »;

2) alla lettera *a*), sostituire la parola: « 2 » con la seguente: « 3 »;

3) alla lettera *b*), sostituire la parola: « 3 » con la seguente « 5 »;

4) dopo la lettera *b*), aggiungere la seguente:

« *c*) una quota pari a 2 milioni di euro annui è destinata al finanziamento della formazione specifica e del necessario aggiornamento del personale chiamato ad interagire con le vittime di violenza quali polizia e carabinieri, magistratura, personale della giustizia, polizia municipale e personale sanitario ».

Conseguentemente al comma 255 apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire le parole: « 7.100 » con le seguenti: « 7.090 »;

2) sostituire le parole: « 8.500 » con le seguenti: « 8.490 »;

3) sostituire le parole: « 8.317 » con le seguenti: « 8307 ».

1. 187. Bazoli, Boschi, Annibali, Marattin, Morani, Miceli, Verini, Bordo, Vazio, Ferri.

Al comma 492 apportare le seguenti modificazioni:

1) le parole: « 5 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 10 milioni »;

2) alla lettera *a*), sostituire la parola: « 2 » con la seguente: « 3 »;

3) alla lettera *b*), sostituire la parola: « 3 » con la seguente « 5 »;

4) dopo la lettera *b*), aggiungere la seguente:

« *c*) una quota pari a 2 milioni di euro annui è destinata al finanziamento delle politiche di protezione delle vittime della tratta ».

Conseguentemente al comma 255 apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire le parole: « 7.100 » con le seguenti: « 7.090 »;

2) sostituire le parole: « 8.500 » con le seguenti: « 8.490 »;

3) sostituire le parole: « 8.317 » con le seguenti: « 8307 ».

1. 188. Boschi, Bazoli, Annibali, Marattin, Morani, Miceli, Verini, Bordo, Vazio, Ferri.

Al comma 492 apportare le seguenti modificazioni:

1) le parole: « 5 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 10 milioni »;

2) alla lettera *a*), sostituire la parola: « 2 » con la seguente: « 3 »;

3) alla lettera *b*), sostituire la parola: « 3 » con la seguente « 5 »;

4) dopo la lettera *b*), aggiungere la seguente:

« *c*) una quota pari a 2 milioni di euro annui è destinata a garantire la presenza di professionalità psicologiche esperte all'interno degli istituti penitenziari per consentire un trattamento intensificato cognitivo-comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne e per la prevenzione della recidiva; »

Conseguentemente al comma 255 apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire le parole: « 7.100 » con le seguenti: « 7.090 »;

2) sostituire le parole: « 8.500 » con le seguenti: « 8.490 »;

3) sostituire le parole: « 8.317 » con le seguenti: « 8307 ».

1. 189. Annibali, Bazoli, Boschi, Marattin, Morani, Miceli, Verini, Bordo, Vazio, Ferri.

Al comma 492 apportare le seguenti modificazioni:

1) le parole: « 5 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 10 milioni »;

2) alla lettera *a*), sostituire la parola: « 2 » con la seguente: « 3 »;

3) alla lettera *b*), sostituire la parola: « 3 » con la seguente « 5 »;

4) dopo la lettera *b*), aggiungere la seguente:

« *c*) una quota pari a 2 milioni di euro annui è destinata al finanziamento dell'implementazione e del monitoraggio delle linee guida nazionali per l'assistenza socio sanitaria per le donne che subiscono violenza e che si rivolgono ai pronto soccorso. »

Conseguentemente al comma 255 apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire le parole: « 7.100 » con le seguenti: « 7.090 »;

2) sostituire le parole: « 8.500 » con le seguenti: « 8.490 »;

3) sostituire le parole: « 8.317 » con le seguenti: « 8307 ».

1. 190. Bazoli, Boschi, Annibali, Marattin, Morani, Miceli, Verini, Bordo, Vazio, Ferri.

Al comma 493, primo periodo, sostituire le parole: « nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR), di seguito denominato »Fondo«, con una dotazione iniziale di » con le seguenti: « la dotazione del fondo di ristoro finanziario disciplinato dell'articolo 1, commi da 1106-1108 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è rideterminata in ».

Conseguentemente, sopprimere il comma 504.

1. 173. Marattin.

Al comma 493, secondo periodo, dopo le parole: « poste in liquidazione » inserire le seguenti: « ovvero alla data in cui la banca

è stata posta in risoluzione, qualora questa abbia preceduto la liquidazione ».

1. 176. Marattin.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 496 dopo il primo periodo inserire il seguente: « La misura dell'indennizzo di cui al periodo precedente, fermo restando il limite massimo complessivo, è incrementata in base all'ammontare del reddito complessivo del risparmiatore nell'anno 2017 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le seguenti soglie reddituali:

a) al 60 per cento nel caso in cui l'ammontare del reddito risulti compreso tra 25.001 e 35.000 euro;

b) al 70 per cento nel caso in cui l'ammontare del reddito risulti compreso tra 15.001 e 25.000 euro;

c) all'80 per cento nel caso in cui l'ammontare del reddito risulti inferiore a 15.000 euro.

b) sostituire il comma 502 con il seguente:

« 502. I risparmiatori che hanno un ammontare di reddito complessivo nell'anno 2017 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro, in base alle soglie reddituali individuate dal comma 496, secondo periodo, sono soddisfatti con priorità a valere sulla dotazione del FIR ».

1. 171. Marattin.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 496 dopo il primo periodo inserire il seguente: « La misura dell'indennizzo di cui al periodo precedente, fermo restando il limite massimo complessivo, è incrementata in base all'ammontare del reddito complessivo del risparmiatore nell'anno 2017 ai fini del-

l'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le seguenti soglie reddituali:

a) al 50 per cento nel caso in cui l'ammontare del reddito risulti compreso tra 25.001 e 35.000 euro;

b) al 60 per cento nel caso in cui l'ammontare del reddito risulti compreso tra 15.001 e 25.000 euro;

c) al 70 per cento nel caso in cui l'ammontare del reddito risulti inferiore a 15.000 euro.

b) sostituire il comma 502 con il seguente:

« 502. I risparmiatori che hanno un ammontare di reddito complessivo nell'anno 2017 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro, in base alle soglie reddituali individuate dal comma 496, secondo periodo, sono soddisfatti con priorità a valere sulla dotazione del FIR ».

1. 163. Marattin.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 496 dopo il primo periodo inserire il seguente: « La misura dell'indennizzo di cui al periodo precedente, fermo restando il limite massimo complessivo, è incrementata in base all'ammontare del reddito complessivo del risparmiatore nell'anno 2017 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le seguenti soglie reddituali:

a) al 40 per cento nel caso in cui l'ammontare del reddito risulti compreso tra 25.001 e 35.000 euro;

b) al 50 per cento nel caso in cui l'ammontare del reddito risulti compreso tra 15.001 e 25.000 euro;

c) al 60 per cento nel caso in cui l'ammontare del reddito risulti inferiore a 15.000 euro.

b) sostituire il comma 502 con il seguente:

« 502. I risparmiatori che hanno un ammontare di reddito complessivo nell'anno 2017 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro, in base alle soglie reddituali individuate dal comma 496, secondo periodo, sono soddisfatti con priorità a valere sulla dotazione del FIR ».

1. 164. Marattin.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 496 dopo il primo periodo inserire il seguente: « La misura dell'indennizzo di cui al periodo precedente, fermo restando il limite massimo complessivo, è incrementata in base all'ammontare del reddito complessivo del risparmiatore nell'anno 2017 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le seguenti soglie reddituali:

a) al 40 per cento nel caso in cui l'ammontare del reddito risulti compreso tra 25.001 e 35.000 euro;

b) al 50 per cento nel caso in cui l'ammontare del reddito risulti compreso tra 15.001 e 25.000 euro;

b) sostituire il comma 502 con il seguente:

« 502. I risparmiatori che hanno un ammontare di reddito complessivo nell'anno 2017 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro, in base alle soglie reddituali individuate dal comma 496, secondo periodo, sono soddisfatti con priorità a valere sulla dotazione del FIR ».

1. 166. Marattin.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 496 dopo il primo periodo inserire il seguente: « La misura dell'indennizzo di cui al periodo prece-

dente, fermo restando il limite massimo complessivo, è raddoppiata nel caso in cui l'ammontare del reddito complessivo del risparmiatore nell'anno 2017 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risulti inferiore a 20.000 euro;

b) sostituire il comma 502 con il seguente: « 502. I risparmiatori che hanno un ammontare di reddito complessivo nell'anno 2017 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 20.000 euro, in base alle soglie reddituali individuate al comma 496, secondo periodo, sono soddisfatti con priorità a valere sulla dotazione del FIR ».

1. 170. Marattin.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 496 dopo il primo periodo inserire il seguente: « La misura dell'indennizzo di cui al periodo precedente, fermo restando il limite massimo complessivo, è raddoppiata nel caso in cui l'ammontare del reddito complessivo del risparmiatore nell'anno 2017 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risulti inferiore a 15.000 euro;

b) sostituire il comma 502 con il seguente: « 502. I risparmiatori che hanno un ammontare di reddito complessivo nell'anno 2017 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 15.000 euro, in base alle soglie reddituali individuate al comma 496, secondo periodo, sono soddisfatti con priorità a valere sulla dotazione del FIR ».

1. 168. Marattin.

Al comma 498 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta comunque impregiudicato il diritto dei risparmiatori di agire in giudizio per il risarcimento della parte di danno eccedente il ristoro corrisposto ai sensi dei commi da 493 a 507.

1. 175. Marattin.

Al comma 501, secondo periodo, sostituire le parole: entra trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge *con le seguenti:* entro il 15 gennaio 2019.

1. 223. Marattin.

Al comma 501, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: Sono nulli i patti di quota lite che abbiano per oggetto somme erogate dal Fondo previsto dal comma 493 del presente articolo.

1. 215. Zanettin.

Al comma 507, primo periodo, sostituire le parole: Entro il 30 settembre 2019 *con le seguenti:* Entro il 30 giugno 2019 e con frequenza semestrale.

1. 224. Marattin.

Dopo il comma 507 aggiungere il seguente:

507-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 493 a 507 sono efficaci previa autorizzazione della Commissione europea secondo le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

1. 216. Brunetta, Mandelli.

Sopprimere il comma 537.

1. 208. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo.

Al comma 537 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

« Ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui al periodo precedente i soggetti dovranno dichiarare il titolo di studio conseguito, il percorso formativo seguito, le modalità di accesso al mondo del lavoro, l'attuale inquadramento e retribuzione ».

1. 218. Bellucci, Bucalo, Ferro, Rampelli, Caretta, Ciaburro.

Sopprimere il comma 539.

1. 210. Marattin, Boschi.

Sopprimere il comma 540.

1. 212. Marattin, Boschi.

Sopprimere il comma 541.

1. 213. Marattin, Boschi.

Sopprimere il comma 542.

1. 214. Marattin, Boschi.

Sostituire il comma 570 con il seguente:

570. Al Decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, *apportare le seguenti modifiche:*

a) all'articolo 23, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

« 1-*bis*. Al fine di contrastare l'inquinamento e di promuovere il ricorso a mezzi di autotrasporto a ridotto impatto ambientale, le agevolazioni di cui al comma 1 sono riconosciute attraverso meccanismi premiali individuati con apposito decreto ministeriale.

1-*ter*. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta il decreto di cui al comma 1-*bis* entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. »;

b) all'articolo 25-*octies* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: « incaricato di » sono inserite le seguenti: « elaborare un programma di risanamento del gestore ovvero di » e dopo le parole: « d'Italia » sono aggiunte le seguenti: « , in particolare anche attraverso la proposta di costituire, in deroga all'articolo 4, commi 1 e 2, nonché all'articolo 14, comma 6, del

testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, una nuova società interamente partecipata con capitale pubblico »;

2) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , soggetto all'approvazione del Ministero dell'interno ai sensi del regio decreto-legge 2 marzo 1933, n. 201 ».

1. 202. Bergamini.

Sopprimere il comma 565.

1. 221. Boschi, Marco Di Maio.

Al comma 589, capoverso 23-ter, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Le organizzazioni e gli enti di rilievo internazionale di cui al comma 1 sono indicati in un apposito elenco approvato con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale previo parere favorevole delle competenti commissioni parlamentari, che viene aggiornato annualmente.

1. 200. Quartapelle Procopio, Marattin.

Al comma 613, sostituire le parole: 3 milioni con le parole: 4 milioni.

Conseguentemente al comma 255 sostituire il numero: 7.100 con il seguente: 7.099.

1. 263. Federico, Mollicone.

Sopprimere il comma 620.

1. 228. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

Al comma 620 sostituire le parole: pari a 3 milioni di euro: con le seguenti: pari a 1 milione di euro.

- 1. 229.** Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

Al comma 630, sostituire la parola: 368 con la seguente: 370.

Conseguentemente:

allo stesso comma 630, sopprimere le parole: per 2 milioni di euro, alla copertura degli oneri di cui ai commi da 634 a 639;

dopo il comma 639 inserire il seguente comma:

639-bis: « Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 634 a 639 si provvede mediante riduzione di 2 milioni di euro del Fondo di cui al comma 255 ».

- 1. 246.** Marin, Aprea, Casciello, Palmieri, Marrocco, Saccani Jotti, D'Ettore, Mandelli.

Sopprimere il comma 632.

- 1. 247.** Marin, Aprea, Casciello, Palmieri, Marrocco, Saccani Jotti, D'Ettore, Mandelli.

Al comma 633, lettera d), capoverso 4 comma 4-ter, dopo la parola: internazionale aggiungere: previo il parere delle competenti commissioni parlamentari.

- 1. 258.** Mollicone.

Al comma 635, sostituire le parole: 11 e il 13 per cento con le seguenti: 8 e il 10 per cento.

Conseguentemente aggiungere dopo il punto: « d) » il punto: « e) » percentuale destinata alla prevenzione della ludopatia e del gioco d'azzardo: 3 per cento ».

- 1. 265.** Mollicone.

Al comma 636, sostituire le parole: « 12 per cento » con le parole: « 8 per cento ».

Conseguentemente aggiungere dopo il punto: « d) » il punto: « e) » percentuale destinata alla prevenzione della ludopatia e del gioco d'azzardo: 4 per cento ».

- 1. 267.** Mollicone.

Sopprimere i commi dal 647 al 650.

- 1. 261.** Bazoli, Verini, Marattin, Morani, Annibali, Miceli, Bordo, Vazio, Ferri.

Al comma 647, capoverso articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280, apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, sopprimere le parole: « ed in unico grado »;

b) al secondo periodo sostituire le parole: « entro il termine perentorio del termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto impugnato » con le seguenti: « entro 60 giorni dalla data d'impugnazione del provvedimento di ammissione di ammissione o esclusione di cui al primo periodo ».

- 1. 260.** Bazoli, Verini, Marattin, Morani, Annibali, Miceli, Bordo, Vazio, Ferri.

Al comma 668 sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 2 milioni di euro.

Conseguentemente, ridurre il fondo di cui al comma 255, primo periodo, di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

- 1. 234.** Gadda, Cenni, Incerti, D'Alessandro, Dal Moro, Critelli, Portas, Cardinale, Marattin, Boschi.

Sostituire il comma 675 con i seguenti:

« 675. Al fine di tutelare, valorizzare e promuovere il bene demaniale delle coste italiane, che rappresenta un elemento strategico per il sistema economico, di attrazione turistica e di immagine del Paese, in un'ottica di armonizzazione delle normative europee, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro per gli affari europei e del Ministro per gli affari regionali, di intesa con la Conferenza Stato Regioni, da adottarsi entro 120 giorni dall'approvazione della presente legge, è istituito il Comitato per la valorizzazione turistica del demanio marittimo costiero, di seguito denominato Comitato.

675-bis. Il Comitato è composto da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, che lo presiede, da tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui uno indicato dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela, del territorio e del mare, e da due rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, da un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (Anci) e da un rappresentante dell'unione province italiane (Upl).

675-ter. Il Comitato, nel termine massimo di due anni dalla data di costituzione, procede:

a) alla ricognizione e mappatura del litorale e del demanio costiero-marittimo;

b) all'individuazione della reale consistenza dello stato dei luoghi, della tipologia e del numero di concessioni attualmente vigenti nonché delle aree libere e concedibili;

c) all'individuazione della tipologia e numero di imprese concessionarie e sub-concessionarie;

d) alla ricognizione degli investimenti effettuati nell'ambito delle concessioni stesse e delle tempistiche di ammortamento connesse, nonché dei canoni attualmente applicati in relazione alle diverse concessioni;

e) all'approvazione dei metodi, indirizzi generali e criteri per la programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri di cui all'articolo 89, primo comma, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112.

675-quater. Il Comitato ha altresì il compito di elaborare:

a) una proposta di un nuovo modello di gestione degli stabilimenti balneari secondo schemi e forme di partenariato pubblico-privato, atto a valorizzare la tutela e la più proficua utilizzazione del demanio marittimo, tenendo conto delle singole specificità e caratteristiche territoriali secondo criteri di: sostenibilità ambientale; qualità e professionalizzazione dell'accoglienza e dei servizi, accessibilità; qualità e modernizzazione delle infrastrutture; tutela degli ecosistemi marittimi coinvolti; sicurezza e vigilanza delle spiagge;

b) una proposta di istituzione di un sistema di rating delle imprese balneari e della qualità balneare;

c) una proposta di revisione organica delle norme connesse alle concessioni demaniali marittime, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di demanio marittimo di cui al Codice della navigazione o a leggi speciali in materia.

675-quinquies. Per la gestione e il funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rim-

borso spese od altro emolumento comunque denominato.

675-*sexies*. Sulla base delle risultanze dei lavori svolti ai sensi dei commi 675-*ter* e 675-*quater*, è avviata una procedura di consultazione pubblica, nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, in merito alle priorità e modalità di azione e intervento per la valorizzazione turistica delle aree insistenti sul demanio marittimo che deve concludersi entro il termine massimo di 180 giorni.

675-*septies*. Al termine della consultazione di cui al comma 675-*sexies*, alla luce di quanto emerso dai lavori svolti dal Comitato, è avviata una fase di sperimentazione del nuovo modello di gestione di cui alla lettera *a*), comma 675-*quater*, della durata di cinque anni, che vede lo svolgimento di procedure di evidenza pubblica per la concessione di un *pool* di aree libere, a favore dei nuovi entranti.

675-*octies*. Nelle more dello svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti, le concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993 n. 494, vigenti al momento di entrata in vigore della presente norma, conservano validità.

675-*novies*. Le concessioni di cui al comma 675-*octies*, vigenti al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge 31 dicembre 2009, n. 194, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328 o il rinnovo è avvenuto nel rispetto dell'articolo 02 della legge 4 dicembre 1993 n. 494, di conversione del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400, hanno una durata, con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, di anni quindici aumentata ad anni venti nel caso di gestione diretta della conces-

sione da parte del titolare e ad anni venticinque se il reddito del concessionario è esclusivamente o prevalentemente prodotto dall'attività esercitata a mezzo della concessione.

675-*decies*. Quale misura straordinaria di tutela delle attività turistiche nelle aree recentemente colpite da calamità naturali, con dichiarazione del relativo stato, è sospeso per anni cinque il canone demaniale, quale anticipazione risarcitoria a favore delle imprese balneari ».

Conseguentemente sopprimere i commi da: 676 a 685.

Conseguentemente, al comma 748, sostituire le parole: di euro 44.380.452 per l'anno 2019, di euro 16.941.452 per l'anno 2020, di euro 58.493.452 per l'anno 2021, di euro 29.962.452 per l'anno 2022, di euro 29.885.452 per l'anno 2023 *con le seguenti:* di euro 43.380.452 per l'anno 2019, di euro 15.941.452 per l'anno 2020, di euro 57.493.452 per l'anno 2021, di euro 28.962.452 per l'anno 2022, di euro 28.885.452 per l'anno 2023.

1. 250. Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Noja, Nardi.

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 675 sostituire le parole:* 120 giorni *con le seguenti:* 90 giorni;

2) *al comma 678 sostituire le parole:* due anni *con le seguenti:* un anno;

3) *al comma 679 sostituire le parole:* 180 giorni *con le seguenti:* 150 giorni;

4) *al comma 680 aggiungere in fine le seguenti parole:* entro il 31 ottobre 2020.;

5) *al comma 682 sostituire le parole da:* vigenti al momento dell'entrata *fino a:* di anni quindici *con le seguenti:* in scadenza nell'anno di entrata in vigore della presente legge, sono prorogate, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge, di un anno;

6) *sopprimere il comma 683;*

7) *sopprimere il comma 684.*

1. 233. Braga.

Al comma 675, dopo le parole: Province autonome, *inserire le seguenti:* le associazioni di categoria e consumatori maggiormente rappresentative, l'Associazione nazionale comuni italiani (Anci) e l'unione province italiane (Upl).

1. 253. Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini.

Al comma 675 dopo le parole: Province autonome, *inserire le seguenti:* le associazioni di categoria e consumatori maggiormente rappresentative.

1. 248. Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini.

Al comma 675, dopo le parole: Province autonome, *inserire le seguenti:* l'Associazione nazionale comuni italiani (Anci).

1. 249. Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini.

Al comma 677, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) a decorrere da gennaio 2019 l'importo annuo dei canoni dovuti a corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative non può, comunque, essere inferiore a euro 2.500. Nelle more della revisione e riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo, da gennaio 2019 alle pertinenze demaniali marittime destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi si applicano le misure unitarie di canone previste dall'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 1.3), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni.

Conseguentemente al comma 255 sostituire le parole: con una dotazione pari a 7.100 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.055 milioni di euro per l'anno 2020, *con le seguenti:* con una dotazione pari a 7.000 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.955 milioni di euro per l'anno 2020.

1. 243. Bergamini, Fiorini, D'Attis, Mulè, Mugnai, Ripani, Polidori.

Ai commi 682 e 683 dopo le parole: anni quindici, *aggiungere le parole:*, di anni venti nel caso di gestione diretta della concessione da parte del titolare e di anni venticinque se il reddito del concessionario è esclusivamente o prevalentemente prodotto dall'attività esercitata a mezzo della concessione.

1. 259. Fidanza, Zucconi, Rizzetto, Rampelli, Caretta, Ciaburro.

Dopo il comma 682 aggiungere il seguente:

682-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 675 a 682, si applicano anche alle concessioni per finalità di turismo delle aree demaniali lacuali e fluviali.

1. 239. Mandelli.

Dopo il comma 682 aggiungere il seguente:

682-bis. Le disposizioni di cui al comma 682, relative alla durata quindicennale delle concessioni, si applicano anche alle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali gestite in concessione dalle società sportive riconosciute dal CONI.

Conseguentemente al comma 1116 ridurre di 10 milioni di euro in ragione d'anno gli importi ivi previsti.

1. 237. Barelli, Marin, Mandelli.

Dopo il comma 682 aggiungete il seguente:

682-bis. In relazione alle aree demaniali direttamente gestite, le società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal CONI non sono considerate soggetti passivi ai sensi del primo periodo del comma 2 dell'articolo 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria.

Conseguentemente al comma 1116 ridurre di 10 milioni di euro in ragione d'anno gli importi ivi previsti.

1. 240. Barelli, Marin, Mandelli.

Al comma 686, lettera a), dopo la lettera f-bis) aggiungere la seguente: f-ter) le attività di guida turistica;

1. 257. Rampelli, Fidanza, Zucconi, Rizzetto, Caretta, Ciaburro.

Al comma 707, alla lettera a), dopo le parole: e con una media ponderata di almeno 108/110 inserire le seguenti: con una media ponderata di 104/110 in università statali e con una media ponderata di almeno 108/110 in università non statali legalmente riconosciute.

1. 286. Casciello, Aprea, Sacconi Jotti, Marrocco, Marin, Palmieri.

Al comma 707, alla lettera a) sostituire le parole: almeno 108/110 con le seguenti: almeno 104/110.

1. 288. Casciello, Aprea, Sacconi Jotti, Occhiuto, D'Ettore.

Sopprimere i commi 718 e 719.

1. 273. Serracchiani, Marattin.

Dopo il comma 719, aggiungere il seguente:

719-bis. Al fine di potenziare i servizi per il lavoro, superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine, ivi inclusi i rapporti di lavoro parasubordinato, e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro parasubordinato e a tempo determinato, a decorrere dal 1° febbraio 2019 ANPAL Servizi S.p.A. procede all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, del personale non dirigenziale che risulti assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di collaborazione, ovvero parasubordinato, alla data del 30 giugno 2018 con contratto in scadenza entro l'anno 2020; e sia stato reclutato per mezzo di selezioni pubbliche. Ai fini di cui al periodo precedente ad ANPAL Servizi S.p.A. è riconosciuto un contributo straordinario pari a 28.500.000 euro per l'anno 2019, a 31.400.000 euro a decorrere dall'anno 2020 a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 255.

1. 275. Polverini.

Sopprimere i commi 722 e 724.

1. 289. Boschi.

Al comma 734, dopo le parole: il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, aggiungere le seguenti: il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

1. 277. Quartapelle Procopio, Marattin.

Sostituire il comma 759 con il seguente:

759. Al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, come convertito in legge 21 giugno 2017, n. 91, apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 27, al comma 1, capoverso 534-*quater* aggiungere la seguente

frase: « , a partire dall'anno 2019, le dinamiche di crescita del Fondo Nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del Trasporto pubblico Locale, è legata al tasso di inflazione annua programmata »;

b) all'articolo 46 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019, ad eccezione delle imprese che svolgono attività appartenenti alla categoria F della codifica ATECO 2007 che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede legale o operativa nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

2) al comma 4, le parole: « e per quello successivo » sono sostituite dalle seguenti: « e per i tre anni successivi »;

3) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

4-bis. L'Istituto nazionale della previdenza sociale disciplina con propri provvedimenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato;

4) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i periodi d'imposta dal 2019 al 2020, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese beneficiarie ».

1. 284. Sozzani.

Al comma 764, sostituire le parole: 7 milioni con le parole: 12,2 milioni, e al comma 765 sostituire le parole: 7 milioni con le parole: 12,2 milioni.

Conseguentemente, al medesimo articolo 1, comma 255, sostituire le parole: 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le parole: 8.317 milioni di euro per l'anno 2021, a 8.311,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, e a 8.317 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

1. 292. Montaruli, Lucaselli, Zucconi.

Al comma 764, sostituire le parole: 7 milioni con le parole: 12,2 milioni.

Conseguentemente, al medesimo articolo 1, comma 255, sostituire le parole: 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le parole: 8.317 milioni di euro per l'anno 2021, a 8.311,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, e a 8.317 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

1. 291. Montaruli, Lucaselli, Zucconi.

Sostituire il comma 769 con il seguente:

769. Al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 12, comma 2, la lettera *h-bis*) è abrogata;

b) all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, sostituire il secondo periodo con il seguente: « Il Ministero dell'interno provvede alla realizzazione e implementazione di una interfaccia digitale finalizzata a garantire la comunicazione automatica e in tempo reale dei dati identificativi rilevati in occasione del noleggio di autoveicoli al Centro elaborazione dati. Nelle more della realizzazione e implementazione dell'interfaccia digitale di cui al secondo periodo

la comunicazione è effettuata contestualmente alla stipula del contratto di noleggio e comunque con congruo anticipo rispetto al momento della consegna del veicolo. Per le sole autovetture di cui all'articolo 54, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la comunicazione può essere effettuata entro e non oltre le ventiquattro ore successive alla stipula del contratto di noleggio ».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e modifiche in materia di prevenzione del terrorismo.

1. 280. Mulè.

Sostituire il comma 769 con il seguente:

769. Al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 12, comma 2, la lettera *h-bis*) è abrogata;

b) all'articolo 17, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le sole autovetture di cui all'articolo 54, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la comunicazione può essere effettuata entro e non oltre le ventiquattro ore successive alla stipula del contratto di noleggio.

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e modifiche in materia di prevenzione del terrorismo.

1. 281. Mulè.

Sostituire il comma 722 con il seguente:

722. All'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo la lettera *e*), è aggiunta la lettera:

f) le società pubbliche o a partecipazione pubblica che svolgono attività di produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi, tenuti ad adottare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 febbraio 2017, possono costituire società miste a maggioranza pubblica, per la ricerca e la sperimentazione in campo di nuovi prodotti fitosanitari ecosostenibili o biologici, al fine di tutelare l'ambiente acquatico e l'acqua potabile, la salute e gli ecosistemi naturali, in conformità al Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. La scelta per la partecipazione all'atto costitutivo di soci privati, avviene con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

b) al comma 6 dopo le parole: « dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 » sono inserite le seguenti: « , dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, »;

1. 282. Sozzani.

Al comma 800, sopprimere le parole da: nonché al finanziamento di un programma nazionale *fino alla fine del comma.*

1. 327. De Luca, Marattin, Boschi.

Al comma 806, sostituire le parole: 13 milioni di euro per l'anno 2019 e 17 milioni di euro per l'anno 2020 *con le seguenti:* 20 milioni di euro per l'anno 2019 e 25 milioni di euro per l'anno 2020.

Conseguentemente, sostituire il comma 809 con il seguente: Agli oneri derivanti dai commi da 806 a 808 si provvede mediante

corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 255.

- 1. 316.** Casciello, Marrocco, Palmieri, Aprea, Marin, Saccani Jotti, Mandelli, Occhiuto.

Al comma 806, sostituire le parole: 13 milioni con le parole: 20 milioni e le parole: 17 milioni con le parole: 20 milioni.

Conseguentemente, al comma 255 sostituire il numero: 7.100 con il seguente: 7.093 e il numero: 8.055 con il seguente: 8.052.

- 1. 324.** Mollicone.

Sopprimere il comma 810.

All'onere recato, stimato in 14 milioni di euro per l'anno 2019, 30 milioni di euro per l'anno 2020, 45 milioni di euro per l'anno 2021 e 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo di cui al comma 255.

- 1. 322.** Lucaselli.

Sopprimere il comma 810.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla disposizione precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 138.

- 1. 314.** Casciello, Gelmini, Marrocco, Aprea, Palmieri, Marin, Saccani Jotti, Occhiuto, Mandelli.

Sopprimere il comma 810.

Conseguentemente, al comma 255, primo periodo, le risorse di cui al Fondo per il reddito di cittadinanza sono ridotte

per un importo pari a 100 milioni a decorrere dall'anno 2019.

- 1. 304.** Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

Sopprimere il comma 810.

- * 1. 328.** Fassina, Fornaro, Pastorino.

Sopprimere il comma 810.

- * 1. 295.** Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

Sostituire il comma 810 con il seguente:

810. I contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sono incrementati di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

Conseguentemente, al comma 255, primo periodo, le risorse di cui al Fondo per il reddito di cittadinanza sono ridotte per un importo pari a 20 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

- 1. 301.** Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

Sostituire il comma 810 con il seguente:

810. I contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sono incrementati di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

Conseguentemente, al comma 255, primo periodo, ridurre le risorse di cui al Fondo per il reddito di cittadinanza per un importo pari a 20 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

- 1. 294.** Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

Al comma 810, sostituire le parole: sono progressivamente ridotti fino alla loro abolizione *con le seguenti:* possono essere ridotte in via temporanea, e comunque per un periodo non superiore a tre anni,.

1. 297. Zanella.

Al comma 810, aggiungere dopo le parole: da parte dei cittadini, *aggiungere le seguenti:* fermo restando il trasferimento, a decorrere dall'anno 2019, di ulteriori 50 milioni delle risorse di cui all'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, destinati alla quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione riservata esclusivamente all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale,.

1. 298. Zanella.

Al comma 810, sopprimere le seguenti parole: fino alla loro abolizione.

1. 300. Zanella.

All'articolo 1, al comma 810, lettera b), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 10 per cento »;

b) al numero 2), le parole: « 50 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 25 per cento »;

c) al numero 3), le parole: « 75 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 37,5 per cento »;

All'onere recato, stimato in 7 milioni di euro per l'anno 2019, 15 milioni di euro per l'anno 2020 e 22,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo di cui al comma 255.

1. 320. Lucaselli.

Al comma 810 sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, al comma 255, primo periodo, le risorse di cui al Fondo per il reddito di cittadinanza sono ridotte per un importo pari a 50 milioni a decorrere dall'anno 2019.

1. 302. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

Al comma 810 sopprimere la lettera d).

1. 293. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

Al comma 875, apportare le seguenti modificazioni:

al primo periodo, sopprimere le parole: « in ogni caso », e la parola: « complessivo »; al secondo periodo, sopprimere la parola: « complessivo »;

al terzo periodo, sopprimere le parole: « a invarianza di concorso complessivo alla finanza pubblica », sostituire la tabella 8, con la seguente:

Tabella 8.

(Articolo 1, comma 875)

	2019	2020	2021
Friuli Venezia Giulia	716	836	836
Sardegna	451	366	281
TOTALE	1.167	1.202	1.117

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: 7.100 milioni di euro per l'anno 2019, 8.500 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, *con le seguenti:* 7.015 milioni di euro per l'anno 2019, 8.330 milioni di euro per l'anno 2020, 8.062 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

1. 307. Gavino Manca, Mura.

Al comma 906 sostituire la parola: quattro con la seguente: cinque.

1. 287. Marattin.

Sopprimere il comma 907.

1. 290. Marattin.

Sopprimere il comma 912.

1. 270. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane, Marattin, Boschi.

Sopprimere il comma 921.

1. 279. Marattin.

Al comma 921, aggiungere in fine il seguente periodo:

Ai comuni delle regioni a statuto ordinario, con popolazione non superiore a 60.000 abitanti, che presentano un Fondo di Solidarietà Comunale negativo è corrisposta una quota integrativa, pari al 40 per cento della propria quota perequati va e di alimentazione, nel caso in cui l'incidenza della negativa perequazione delle risorse (così come individuate alla voce B14 del prospetto ministeriale di calcolo del Fondo stesso) algebricamente sommata alla quota dell'alimentazione sia superiore o uguale al 10 per cento delle entrate proprie di natura corrente dell'ultimo bilancio consuntivo approvato al netto della componente della TARI in base a quanto previsto al comma 380-*quater* dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni.

Conseguentemente, alla legge n. 205 del 27 dicembre 2017 sostituire il comma 880 con il seguente:

880. Le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2017 in applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente

la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate, possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2018 purché riguardanti opere per le quali l'ente abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa. Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro l'esercizio 2019 non sono assunti i relativi impegni di spesa.

1. 276. Ferri.

Al comma 921, aggiungere in fine il seguente periodo:

Ai comuni delle regioni a statuto ordinario, con popolazione non superiore a 60.000 abitanti, che presentano un Fondo di Solidarietà Comunale negativo è corrisposta una quota integrativa, pari al 40 per cento della propria quota perequativa e di alimentazione, nel caso in cui l'incidenza della negativa perequazione delle risorse (così come individuate alla voce B14 del prospetto ministeriale di calcolo del Fondo stesso) algebricamente sommata alla quota dell'alimentazione sia superiore o uguale al 10 per cento delle entrate proprie di natura corrente dell'ultimo bilancio consuntivo approvato al netto della componente della TARI in base a quanto previsto al comma 380-*quater* dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni.

1. 272. Ferri.

Al comma 933 sostituire le parole: 40 milioni con le parole: 80 milioni e le

parole: 20 milioni con le parole: 40 milioni, e sopprimere le parole da: da eseguirsi sino alla fine del periodo, e al comma 934 sostituire le parole: cinque milioni con le parole: dieci milioni.

Conseguentemente, al comma 936 sostituire le parole: 40 milioni con le parole: 80 milioni e le parole: 20 milioni con le parole: 40 milioni.

1. 283. Lollobrigida, Meloni, Rampelli.

Al comma 978, primo periodo, sopprimere le parole: Nell'ambito del livello complessivo del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come incrementata dalla presente legge.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: sono autorizzate con le seguenti: Sono autorizzate.

Conseguentemente, al comma 255, primo periodo, le risorse di cui al Fondo per il reddito di cittadinanza sono ridotte per un importo pari a 25 milioni per l'anno 2019 e 50 milioni a decorrere dall'anno 2020.

1. 152. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

Al comma 978, primo periodo, sopprimere le parole: Nell'ambito del livello complessivo del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come definito dalla presente legge.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola: sono con la seguente: Sono.

Conseguentemente, al comma 255, primo periodo, ridurre le risorse di cui al

Fondo per il reddito di cittadinanza per un importo pari a 25 milioni per l'anno 2019 e 50 milioni a decorrere dall'anno 2020.

1. 264. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

Al comma 978, primo periodo, sostituire le parole: 75 per cento con le seguenti: 80 per cento.

Conseguentemente, al comma 255, primo periodo, le risorse di cui al Fondo per il reddito di cittadinanza sono ridotte per un importo pari a 25 milioni per l'anno 2019 e 50 milioni a decorrere dall'anno 2020.

1. 148. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

Al comma 978, primo periodo, sopprimere le parole: maggiore dell'1,10.

Conseguentemente, al comma 255, primo periodo, le risorse di cui al Fondo per il reddito di cittadinanza sono ridotte per un importo pari a 25 milioni per l'anno 2019 e 50 milioni a decorrere dall'anno 2020.

1. 145. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

Al comma 978, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ad esclusione delle spese per i mutui accesi per la riparazione di danni causati sugli edifici universitari dagli eventi sismici verificatisi dal 2009 alla data di entrata in vigore della presente legge.

1. 154. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

Sostituire il comma 996 inserire con il seguente:

996. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 1 dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Per l'anno 2019 è assegnato un contributo pari a 10 milioni di euro. »

b) Al comma 2, dopo il periodo: « Per l'anno 2018 è destinato un contributo pari a 2 milioni di euro » è inserito il seguente: « Per l'anno 2019 è destinato un contributo pari a 2 milioni di euro. »

Conseguentemente, ridurre il fondo di cui al comma 255, primo periodo, di 10 milioni di euro per l'anno 2019.

1. 252. Pezzopane.

Dopo il comma 1030, inserire i seguenti:

1030-bis. Le amministrazioni locali e regionali possono avvalersi della struttura del Commissario Straordinario per assicurarsi in tempi celeri la bonifica o messa in sicurezza dei siti di discarica insistenti nel proprio territorio anche non oggetto della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, attraverso l'utilizzo delle risorse stanziato e già messe a disposizione a tale scopo.

1030-ter. Il Commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, relativa alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077, si avvale di risorse finanziarie necessarie per le esigenze operative e per il funzionamento della struttura poste a valere su una quota, non superiore allo 0,5 per cento annuale, delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi.

1. 342. Mazzetti.

Sostituire il comma 1042 con il seguente:

1042. A decorrere dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021, chiunque acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricula in Italia un veicolo di categoria MI nuovo di fabbrica è tenuto al pagamento di un'imposta parametrata al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 200 CO₂ g/km secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

CO ₂ g/km	Imposta (euro)
201-250	2.000
Superiore a 250	2.500

Conseguentemente, al comma 255, primo periodo sostituire le parole: 7.100 milioni di euro per l'anno 2019, 8.055 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.317 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: 7.050 milioni di euro per l'anno 2019, 7.995 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.257 milioni di euro per l'anno 2021 e 8.317 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

1. 309. Lepri, Gribaudo, Marattin.

Dopo il comma 1049 aggiungere il seguente:

1049-bis. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1050, in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 per i veicoli esclusivamente dello Spettacolo Viaggiante l'immatricolazione dei veicoli rimorchi avente il modello DGM 243 viene eseguito presso i competenti uffici della Motorizzazione Civile, senza essere sottoposti alle verifiche dei Centri Prova Autoveicoli. Per i medesimi veicoli la revisione è svolta con cadenza biennale e può essere effettuata presso i luoghi dove si trovano come già previsto dalla lettera del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, IV Direzione Centrale Divisione 43 del 5 marzo 1998. Ai

predetti veicoli non si applica l'articolo 10 del richiamato codice della strada.

Conseguentemente, al comma 1050 sostituire le parole: dal comma 1049 con le seguenti: dai commi 1049 e 1049-bis.

1. 341. Bergamini.

Sopprimere i commi 1085 e 1086.

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: 7.100 milioni di euro per l'anno 2019, 8.500 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: 6.937 milioni di euro per l'anno 2019, 8.337 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.154 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

1. 339. Marattin, Moretto, Fregolent.

Al comma 1114, sostituire le parole: 100.000 euro con le parole: 20.000 euro.

1. 347. Lollobrigida.

Al comma 1114, dopo le parole: 2019 e 2020, aggiungere, infine, le seguenti: a favore della Fondazione Nilde Iotti.

1. 340. Boschi.

Al comma 1122 le lettere a) e b) sono soppresse.

Conseguentemente, al comma 1051, le parole: di 1,35 per gli apparecchi di cui alla lettera a) e di 1,25 per gli apparecchi di cui alla lettera b) sono sostituite dalle parole: di 1,85 per gli apparecchi di cui alla lettera a) e di 1,75 per gli apparecchi di cui alla lettera b).

1. 346. Fassina, Fornaro, Pastorino.

Al comma 1131, sostituire la lettera h) con la seguente:

h) al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, comma 7, le parole: « 31 dicembre 2018 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »;

b) all'articolo 50-bis:

1) al comma 1, dopo le parole: « e di 29 milioni di euro per l'anno 2018 », sono inserite le seguenti: « di 29 milioni di euro per l'anno 2019 e di 29 milioni di euro per l'anno 2020 »; le parole: « fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018 », sono sostituite dalle seguenti: « fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 »;

2) al comma 1-bis le parole: « con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « con efficacia limitata agli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 »;

3) al comma 3 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo posso essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-quinquies del presente articolo, per un massimo di tre volte e per una durata non superiore al 31 dicembre 2020, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3 ».

4) alla fine del comma 3-quinquies aggiungere le seguenti parole: « , ovvero, in casi straordinari, può essere autorizzata l'assunzione di due unità part-time in luogo di un'unità di personale, purché ad invarianza della spesa annua pro-capite ». La presente norma trova applicazione a valere sui contratti stipulati ai sensi degli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui.

Conseguentemente, dopo il comma 1143, aggiungere il seguente:

« 1143-*bis*. Ai maggiori oneri di cui al comma 1131, pari a 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 29 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede a valere su quota parte delle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 29 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 29 milioni di euro per l'anno 2020, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle Spese fiscali ».

1. 321. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

Al comma 1131, sostituire la lettera h) con la seguente:

h) al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, comma 7, le parole: « 31 dicembre 2018 », ovunque ricor-

rano, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »;

b) all'articolo 50-*bis*:

1) al comma 1, dopo le parole: « e di 29 milioni di euro per l'anno 2018 », sono inserite le seguenti: « di 29 milioni di euro per l'anno 2019 e di 29 milioni di euro per l'anno 2020 »; le parole: « fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018 », sono sostituite dalle seguenti: « fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 »;

2) al comma 1-*bis* le parole: « con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « con efficacia limitata agli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 »;

3) al comma 3 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo posso essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-*quinqüies* del presente articolo, per un massimo di tre volte e per una durata non superiore al 31 dicembre 2020, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3 ».

4) alla fine del comma 3-*quinqüies* aggiungere le seguenti parole: « , ovvero, in casi straordinari, può essere autorizzata l'assunzione di due unità part-time in luogo di un'unità di personale, purché ad invarianza della spesa annua pro-capite ». La presente norma trova applicazione a valere sui contratti stipulati ai sensi degli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui.

Conseguentemente, dopo il comma 1143, aggiungere il seguente:

« 1143-*bis*. Ai maggiori oneri di cui al comma 1131, pari a 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 29 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede a valere su quota parte delle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione

della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 29 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 29 milioni di euro per l'anno 2020, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle Spese fiscali ».

- 1. 306.** Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

Al comma 1133, dopo la lettera d), inserire la seguente:

d-bis) all'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 7. Per tutto il 2019, le disposizioni di cui al presente decreto legislativo entrano in vigore con le seguenti tempistiche:

a) dal 1° gennaio 2019, per le società quotate in borsa e per gli altri soggetti con più di 250 dipendenti;

b) dal 1° gennaio 2020, per gli altri soggetti con più di 50 dipendenti;

c) dal 1° gennaio 2021, per gli altri soggetti con più di 10 dipendenti;

d) dal 1° gennaio 2022, per tutti gli altri soggetti non esonerati da detto obbligo.

È fatta salva la facoltà per i contribuenti di fatturare con modalità elettronica già a partire dal 1° gennaio 2019 ».

Conseguentemente al comma 255, primo periodo, sostituire le parole: 7.100 milioni di euro per l'anno 2019, 8.055 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 *con le seguenti:* 6.100 milioni di euro per l'anno 2019, 7.055 milioni di euro per l'anno 2020 e 7.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

- 1. 329.** Gelmini, Mandelli, Prestigiaco, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, D'Ettore, Cannizzaro, D'Attis.

Al comma 1135, la lettera a) è soppressa.

- 1. 345.** Fassina, Pastorino, Fornaro.

Al comma 1135, lettera c), sopprimere le parole: limitatamente agli *skilift* siti nel territorio delle regioni Abruzzo e Marche.

- 1. 331.** Boschi.

Al comma 1136, lettera a), sostituire le parole: e per l'anno 2019 *con le seguenti:* e per gli anni 2019 e 2020.

- 1. 344.** Fassina, Pastorino, Fornaro.

Al comma 1136, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) all'articolo 50-bis, comma 3-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 ».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: 7.100 milioni di euro per

l'anno 2019 con le seguenti: 7.060 milioni di euro per l'anno 2019.

1. 296. Serracchiani, Marattin.

Al comma 1139, dopo le parole: proroghe di termini inserire le seguenti:

0a) All'articolo 1, comma 340, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il periodo di dodici mesi è prorogato sino al 31 dicembre 2019 e a tal fine è autorizzata la spesa di euro 5.807.509 per l'anno 2019, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 21-*quater*, comma 5, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, limitatamente all'anno 2019.

1. 349. Morani, Bazoli, Verini, Marattin, Annibali, Miceli, Bordo, Vazio, Ferri.

Al comma 1139 sopprimere la lettera a).

1. 348. Bazoli, Ferri, Verini, Morani, Marattin, Annibali, Miceli, Bordo, Vazio.

Al comma 1139, lettera e), sostituire la parola sette con la parola: otto.

1. 312. Costa.

Al comma 1140 sopprimere la lettera a).

1. 319. Bazoli, Ferri, Verini, Morani, Marattin, Annibali, Miceli, Bordo, Vazio.

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 1)

ART. 2.

(Stato di previsione dell'entrata).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 2)

ART. 3.

(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 3)

ART. 4.

(Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e disposizioni relative).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 4)

ART. 5.

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 5)

ART. 6.

(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 6)

ART. 7.

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 7)

ART. 8.

(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 8)

ART. 9.

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 9)

ART. 10.

(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 10)

ART. 11.

(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 11)

ART. 12.

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 12)

ART. 13.

(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e disposizioni relative).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 13)

ART. 14.

(Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e disposizioni relative).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 14)

ART. 15.

(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 15)

ART. 16.

(Totale generale della spesa).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 16)

ART. 17.

(Quadro generale riassuntivo).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 17)

ART. 18.

(Disposizioni diverse).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 18)

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18EME0042280